



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.

sul ricorso numero di registro generale 554 del 2012, proposto da
Fora s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv. Giorgio Conti, Maurizio
Pinnarò e Gianni Zgagliardich, con domicilio eletto presso il primo in
Roma, via Bocca di Leone, 78;

contro

Radiological Service s.r.l., rappresentata e difeso dall'avv. Roberto
Paviotti, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via Luigi
Canina, 6;

nei confronti di

Azienda Ospedaliera Universitaria S. Maria della Misericordia di
Udine, non costituitasi in giudizio;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. FRIULI-VENEZIA-GIULIA -

TRIESTE: SEZIONE I n. 00563/2011, resa tra le parti, concernente
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SCREENING
MAMMOGRAFICO TRAMITE UNITÀ MOBILI

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Radiological Service s.r.l.;

Viste le note a difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2012 il consigliere. Bruno Rosario Polito e uditi per le parti gli avvocati Cicala, per delega dell'avv. Pinnarò, e Paviotti;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto:

- che il bando identifica l'oggetto della gara nel servizio di *Screening mammografico tramite unità mobili*, che implica la duplice e concorrente prestazione - sulla base di un rapporto contrattuale di natura mista - di fornitura delle attrezzature anche informatiche (*software e hardware*) per il servizio diagnostico e del personale tecnico ed amministrativo, per l'espletamento e refertazione degli esami, come del resto puntualmente chiarito all'art. 2, comma tre, del capitolato speciale;
- che si versa, pertanto, a fronte di un l'appalto finalizzato ad una prestazione di risultato concernente la prevenzione di specifiche patologie a mezzo di unità mobili operanti sul territorio per l'esecuzione e refertazione dell'esame di radiologia, garantendo "*in loco*" l'immediata fruizione da parte dell'utenza;

- che la stazione appaltante, ai fini del calcolo del *“fatturato specifico per servizi oggetto di gara analoghi?”*, nel precisare che la nozione di *“servizi analoghi?”* esclude ogni esigenza di identità, ha ribadito in ogni caso, ai fini dell’analogia, la necessità di un servizio di *“screening mammografico e analoghi (come diagnostica per immagini)”* e quindi del complesso di prestazioni finalizzate alla predisposizione degli elementi a supporto del referto;
- che, come correttamente statuito dal T.A.R. e ribadito in di sede di note a difesa dalla resistente Radiological Service s.r.l., - i servizi pregressi utili ai fini della maturazione del fatturato specifico sono unicamente quelli in cui, stante anche la natura mista dell’appalto oggetto di gara che, in concomitanza con la fornitura e messa disposizione di apparecchiature radiologiche(supporto materiale) prevede l’espletamento del servizio di accoglienza dell’utenza, l’esecuzione dell’esame e la refertazione a mezzo di personale tecnicamente qualificato (supporto logistico e di personale);
- che in tale ambito non possono all’evidenza ricondursi, ai fini del calcolo del fatturato specifico, i contratti di fornitura di mere apparecchiature radiologiche, assistite dal solo servizio di manutenzione, ma non comprensivi delle ulteriori prestazioni diagnostiche in precedenza indicate, che qualificano la tipologia del servizio che l’Azienda Ospedaliera ha inteso affidare in appalto;
- che le conclusioni cui è pervenuto il T.A.R. in ordine alla non qualificazione come servizi analoghi ai fini del fatturato quelli che, oltre la fornitura degli apparati radiologici, prevedono solo prestazioni

manutentive o di istruzione del personale, non recedono a fronte dei motivi di appello;

- che i particolari profili della controversia consentono la compensazione di spese ed onorari fra le parti;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente

Bruno Rosario Polito, Consigliere, Estensore

Angelica Dell'Utri, Consigliere

Hadrian Simonetti, Consigliere

Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/03/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)